



TRIBUNALE DI PERUGIA

SEDE CENTRALE Piazza Matteotti n. 1 06100 Perugia Tel. 075.54051 Fax 075.5405202
Sito internet: www.tribunalediperugia.it Indirizzo e-mail: tribunale.perugia@giustizia.it

PRESIDENZA

Prot. N° 442/2018

**Al Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Perugia**

**Al Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Terni**

**Al Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Spoleto**

OGGETTO: Attuazione del D.L. 13 febbraio 2017 – Evoluzione in materia di specifiche tecniche a cui i sigg. avvocati dovranno attenersi per la corretta iscrizione a ruolo dei ricorsi in tema di protezione internazionale.

In considerazione degli interventi evolutivi recentemente apportati al sistema informatizzato Sicid in materia di protezione internazionale, si forniscono qui di seguito le direttive e le specifiche tecniche necessarie per una corretta iscrizione a ruolo dei ricorsi in questione.

- Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 34 e/o 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (sono le cause contro i provvedimenti delle Commissioni territoriali che negano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria) vanno iscritte nel ruolo contenzioso (“Generale degli affari civili contenziosi”) con il codice oggetto 110032 e seguono il rito “camerale immigrati” a trattazione collegiale;
- Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla individuazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (è la materia oggetto del Trattato di Dublino) vanno iscritte nel ruolo contenzioso

(“Generale degli affari civili contenziosi”) con il codice oggetto 110035 e seguono il rito “camerale immigrati” a trattazione collegiale; la denominazione dell’autorità convenuta dovrà essere “Unità Dublino”;

- Le controversie in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento o proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’art. 10 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dell’art. 28 del Regolamento UE n. 6034/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del, 26 giugno 2013, nonché la convalida dei provvedimenti di cui all’art. 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015 vanno iscritte nel ruolo contenzioso (“Generale degli affari civili contenziosi”) con il codice oggetto 110036 e seguono il rito “camerale immigrati” a trattazione monocratica; ;
- Le controversie in materia di riconoscimento del diritto di soggiorno dei cittadini UE ai sensi dell’art. 8 D.Lgs 30/2007 vanno iscritte nel ruolo contenzioso con il codice oggetto 110033 e seguono il rito sommario di cognizione (art. 702 bis cpc) a trattazione monocratica;
- Le impugnazioni avverso i provvedimenti di allontanamento dei cittadini UE adottati ex artt. 20 e 21 D.Lgs 30/2007 vanno iscritte nel ruolo contenzioso (“Generale degli affari civili contenziosi”) con il codice oggetto 110034 e seguono il rito sommario di cognizione (art. 702 bis cpc) a trattazione monocratica;
- Le controversie in materia di ricongiungimento familiare di cittadini extracomunitari (art. 30 D.Lgs 286/1998) vanno iscritte nel ruolo contenzioso con il codice oggetto 110037 e seguono il rito sommario di cognizione (art. 702 bis cpc) a trattazione monocratica;
- Le impugnazioni avverso i provvedimenti di diniego e/o revoca del rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno di cittadini extracomunitari vanno iscritte nel ruolo contenzioso (“Generale degli affari civili contenziosi”) con il codice oggetto 110038 e seguono il rito sommario di cognizione (art. 702 bis cpc) a trattazione monocratica;
- Le impugnazioni avverso i provvedimenti di diniego di visto di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare di cittadini extracomunitari adottati da parte dell’autorità consolare vanno iscritte nel ruolo contenzioso (“Generale degli affari civili contenziosi”) con il codice oggetto 110039 e seguono il rito sommario di cognizione (art. 702 bis cpc) a trattazione monocratica;
- Le controversie in materia di riconoscimento dello status di apolidia vanno iscritte nel ruolo contenzioso (“Generale degli affari civili contenziosi”) con il codice oggetto 110023 e seguono il rito sommario di cognizione (art. 702 bis cpc) a trattazione monocratica;

- Le controversie in materia dei diritti della cittadinanza vanno iscritte nel ruolo contenzioso (“Generale degli affari civili contenziosi”) con il codice oggetto 110022 e seguono il rito sommario di cognizione (art. 702 bis cpc) a trattazione monocratica;
- Le altre ipotesi previste dal comma 3, art. 3 L. 46/2017 vanno iscritte nel ruolo contenzioso (“Generale degli affari civili contenziosi”) con il codice oggetto 110000 e seguono il rito sommario di cognizione (art. 702 bis cpc) a trattazione monocratica;
- In pendenza di ricorso per Cassazione avverso il provvedimento giurisdizionale che nega la protezione internazionale può essere presentata in Tribunale istanza di sospensione del provvedimento impugnato su cui si pronuncia il giudice che lo ha emesso; tale istanza va iscritta nel ruolo contenzioso (“Procedimenti speciali sommari”) con il codice oggetto 014001 e segue il rito “cautelari ante causam” a trattazione collegiale.

Allo stato, è assolutamente obbligatorio, in ciascuna delle tipologie sopra descritte, **riportare correttamente nell’atto introduttivo il C.U.I. (Codice Univoco Identificativo)** che gli organi di Pubblica Sicurezza attribuiscono al richiedente protezione internazionale; tale codice è **bloccante** e, di conseguenza, la mancanza dello stesso non consentirà all’Ufficio di completare l’iscrizione a ruolo.

Tanto si doveva per la massima diffusione tra gli iscritti.
Distinti saluti.

Perugia, 7 Febbraio 2019

IL PRESIDENTE

Mariella Roberti

